

Documentazione per l'esame di **Atti del Governo**



Conto di pagamento e conto di pagamento di base Atto del Governo 367

nformazioni sugli	atti di riferimento	
Atto del Governo:	367	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	
Norma di delega:	articoli 1 e 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170	
Numero di articoli:	3	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	16/12/2016	19/12/2016
annuncio:	20/12/2016	19/12/2016
assegnazione:	16/12/2016	16/12/2016
termine per l'espressione del parere:	25/01/2017	25/01/2017
Commissione competente :	6ª Finanze e Tesoro	VI Finanze
Rilievi di altre Commissioni:	1ª Affari Costituzionali	XIV Politiche dell'Unione Europea
	5ª Bilancio	V Bilancio
	10 ^a Industria, commercio, turismo	
	14ª Politiche dell'Unione Europea	

Sintesi del contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame intende recepire nell'ordinamento la <u>Direttiva n. 2014/92/UE</u>, che reca specifiche prescrizioni sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

La direttiva definisce il conto di pagamento come un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è utilizzato esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

L'articolo 1, comma 1 dello schema introduce un nuovo Capo II-ter, recante disposizioni particolari relative ai conti di pagamento, al Titolo VI del Testo Unico Bancario – TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993).

Detto capo è articolato in **tre sezioni**, rispettivamente dedicate ai tre macroargomenti disciplinati dalla direttiva (trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base).

In particolare, la **Sezione I** del nuovo Capo II-ter disciplina **l'informativa precontrattuale** e in corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché **gli strumenti** volti a **favorire il confronto** fra le offerte. Sono in particolare recepite le norme che impongono l'uso di una determinata **terminologia standardizzata europea** per la designazione dei principali servizi collegati al conto di pagamento.

I prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori i **documenti precontrattuali** e le **comunicazioni periodiche,** ovvero quei documenti *standard* il cui formato deve essere definito dall'Autorità Bancaria Europea per favorire la confrontabilità, anche a livello europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento. Sono dettate disposizioni di **trasparenza specifiche** per i **conti di pagamento** inseriti in un **pacchetto** insieme ad altri prodotti, per assicurare un'informazione completa al consumatore.

La Sezione II intende far confluire nel Testo Unico Bancario quanto disposto dagli articoli 2 e 2-bis del

decreto-legge n. 3 del 2015, che ha recepito nell'ordinamento italiano il Capo III della direttiva 2014/92/UE relativa al trasferimento nel conto di pagamento, con alcune integrazioni volte a chiarire alcuni aspetti alla luce dei primi anni di applicazione delle predette norme e, in alcuni casi, per **innalzare le tutele per i consumatori**:

In particolare, in luogo di disporre un **indennizzo** in favore del consumatore nel caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento del conto di pagamento, si dispone che al cliente sia corrisposta una **penale** di quaranta euro (maggiorabile secondo la durata del ritardo), salva la risarcibilità del danno ulteriore, anche non patrimoniale. Tale prestazione è **dovuta indipendentemente dalla prova del danno**.

Le disposizioni della **Sezione III** recepiscono il Capo IV della direttiva, il quale prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti di aprire un **conto di pagamento con caratteristiche di base** senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo dì residenza. Viene recepita sostanzialmente la Convenzione stipulata dal 2012 (rinnovata sino al 2014) da MEF, Banca d'Italia e associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), con qualche modifica all'assetto attuale, derivante sia dalle norme UE (con particolare riferimento al diritto di recesso e al rifiuto legittimo all'apertura del conto di base) che dalla prassi instauratasi nel tempo.

Sono inoltre previste iniziative di **educazione finanziaria** in favore dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili; i relativi compiti di promozione di tali iniziative spettano alla Banca d'Italia.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina del Testo Unico Bancario relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie coi consumatori, al fine di chiarire che alla Banca d'Italia possono essere presentati esposti in luogo di reclami.

Con il **comma 3** dell'articolo 1 dello schema si modificano le disposizioni **sanzionatorie** del TUB al fine di inserirvi gli opportuni riferimenti alle nuove norme introdotte, sanzionando così anche l'inosservanza delle disposizioni di recepimento della Direttiva 2014/92/UE.

L'articolo 2 reca le disposizioni finali, in particolare differenziando l'entrata in vigore delle diverse Sezioni introdotte nel Testo Unico Bancario dall'articolo 1, comma 1 dello schema in esame.

La direttiva 2014/92/UE

La <u>direttiva 2014/92/UE</u> disciplina la **comparabilità delle spese** relative al **conto di pagamento**, il **trasferimento del conto di pagamento** e l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Il Capo II della direttiva (articoli 3-8) riguarda i profili di comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento. Si impone agli Stati di redigere un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, che è destinato a confluire in un elenco approvato a livello UE, allo scopo di adottare una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi e armonizzata a livello europeo. I prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali attraverso un documento standard, in ordine alle spese del conto di pagamento (articolo 4). Inoltre i prestatori devono fornire gratuitamente al consumatore almeno una volta all'anno un riepilogo di tutte le spese (articolo 5) sostenute nonché informazioni con riguardo ai tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento.

I consumatori devono avere accesso gratuito ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento. Spetta all'ABE, l'Autorità Bancaria Europea, il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, da presentare alla Commissione per l'approvazione.

Nel Capo III (articoli 9-14) del provvedimento è contenuta la disciplina del trasferimento dei conti di pagamento. Si impone ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri hanno la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di introdurre o conservare meccanismi diversi da quelli previsti nella norma europea, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore, se non vi sono oneri supplementari e la conclusione del trasferimento è effettuata secondo la tempistica dettata dalla direttiva. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è considerato responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Viene consentito agli Stati membri di utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche, che eccedono gli obblighi fissati dalla direttiva. La direttiva pone specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di pagamento trasferente e ricevente durante le procedure di trasferimento; si tratta ad esempio di obblighi informativi, utili a riattivare i pagamenti sul nuovo conto di pagamento. Dette informazioni non possono andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento. Le norme della direttiva proteggono inoltre i consumatori da perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento; i consumatori devono essere sollevati dalle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento. Ai sensi dell'articolo 13, le norme di recepimento nazionali devono garantire che eventuali perdite siano rimborsate senza indugio dal responsabile della violazione delle procedure.

Il Capo IV della direttiva (articoli 15-20) contiene la disciplina dell'accesso ai conti di pagamento, in particolare quello di base.

In primo luogo la direttiva sancisce che a tale materia si applica il principio di non discriminazione: gli Stati devono assicurare che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione.

Ai consumatori devono essere offerti conti di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l'accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza, comunque non solo da enti creditizi che offrono funzioni unicamente online. Sono previste norme di tutela nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, ivi compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto; sono previsti obblighi di risposta (accettazione o diniego) in tempi brevi e senza ritardo. Inoltre, l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non deve essere subordinato all'acquisto di servizi accessori, o di azioni dell'ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell'ente creditizio.

Sono precisati i servizi che deve avere il conto di pagamento con caratteristiche di base e sono disciplinate le modalità minime di erogazione. Per quanto riguarda le spese del conto di base, i servizi minimi del conto di base devono essere offerti a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. Le spese sono definite "ragionevoli" tenendo conto almeno dei livelli di reddito nazionali e delle spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato, per i servizi forniti sui conti di pagamento.

In generale, per quanto concerne gli obblighi suesposti e previsti dalla direttiva, gli Stati sono tenuti a individuare (**Capo V della direttiva**) le Autorità nazionali incaricate di garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva stessa, dotandole di poteri di indagine e di intervento; è prevista l'applicazione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. In ordine alle sanzioni (**Capo VI, articolo 26**), esse sono definite dagli Stati membri e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Si rammenta che la direttiva fissa il termine per il recepimento a livello nazionale al 18 settembre 2016.

Detta direttiva è tra quelle elencate **all'allegato B** della citata **legge n. 170 del 2016** e, dunque (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della medesima legge), il relativo schema di decreto legislativo di attuazione deve essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Alle disposizioni in esame si applica la procedura generale disciplinata dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012: esso prevede anzitutto (comma 1) che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive (ovvero, nel caso di specie, entro il 18 maggio 2016).

Tuttavia, per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea – come nel caso di specie, in quanto la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 - ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è posticipato a 16 dicembre 2016.

Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Si rammenta inoltre (articolo 31, comma 3) che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere; le Commissioni parlamentari hanno **quaranta giorni** dalla data di trasmissione per esprimere il proprio parere, decorsi inutilmente i quali detti decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

L'atto è stato trasmesso alla Presidenza il 16 dicembre 2016 ed il termine per l'espressione del parere è fissato al **25 gennaio 2017.**

Ai sensi del richiamato articolo 31, comma 3, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente (dunque dopo il 16 dicembre 2016), i medesimi termini sono **prorogati di tre mesi**.

Di conseguenza il provvedimento di recepimento può essere approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, entro il 16 marzo 2017.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede che, ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere

La norma di delega

La delega al recepimento della direttiva 2014/92/UE è contenuta nel combinato disposto degli **articoli 1** e **14 della legge n. 170 del 2016** (legge di delegazione europea 2015): l'articolo 14 reca i **principi e criteri direttivi specifici** per l'attuazione della normativa UE .

In particolare, il **comma 1, lettera a)** dispone che siano apportate al **Testo Unico Bancario – TUB**, di cui al D.Lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, le **modifiche e le integrazion**i al corretto e integrale recepimento della

direttiva 2014/92/UE, nonché dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea. Ove opportuno, si prevede il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, che emana le disposizioni di attuazione senza necessità di previa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR.

Nell'emanazione della disciplina secondaria l'istituto deve tenere conto delle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea, ai sensi della direttiva 2014/92/UE (come si è visto, tra i poteri dell'ABE vi sono quelli di individuare le norme tecniche di regolamentazione che devono essere approvate dalla Commissione) e deve assicurare il coordinamento con quanto previsto sul conto di pagamento dal Titolo VI del TUB, che reca la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti.

Ai sensi della **lettera b)** si designa la **Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente** e quale punto di contatto con autorità estere, attribuendo ad essa i relativi poteri di vigilanza e di indagine.

La lettera c) del comma 1 delega il Governo ad estendere l'apparato sanzionatorio attualmente previsto dal Testo Unico Bancario per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza, di cui al citato Titolo VI, anche alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del Testo Unico Bancario.

Il richiamato comma 01 dispone che le autorità creditizie esercitino i poteri previsti dal Titolo VI avendo riguardo anche alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

In particolare, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza l'articolo 144, comma 1 del TUB dispone che si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti.

L'articolo 144 è stato profondamente innovato dal **D.Lgs. n. 72 del 2015**, in attuazione delle disposizioni della direttiva CRD IV (direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). Coerentemente all'articolo 65 della direttiva, si è passati ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Con previsioni ulteriori rispetto alla direttiva CRD IV, ma nei limiti della legge di delega, il D.Lgs. n. 72 del 2015 ha differenziato i limiti minimo e massimo all'entità della sanzione applicabile alle società o enti (tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato, come già illustrato) ed eventualmente alle persone fisiche (da 5.000 euro a 5 milioni di euro). Si consente di elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Per le fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità sono stati predisposti strumenti deflativi del contenzioso e di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione. Le autorità di vigilanza possono altresì adottare misure alternative, quali l'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, in presenza di specifici presupposti.

La **lettera** *d*) dispone che il Governo si avvalga della facoltà di **non applicare**, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE **alla Cassa depositi e prestiti** ed alla **Banca d'Italia**, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva

Le **lettere da e) a g)** recano i principi e i criteri di delega per la parte della direttiva che riguarda specificamente la **comparabilità delle spese** relative al conto di pagamento.

Con la **lettera** *e*) del comma 1 si consente di includere nel documento informativo sulle spese un **indicatore sintetico dei costi** complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori; inoltre il documento informativo è fornito insieme alle altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento, al fine di consentire ai consumatori di riceverle in un'unica soluzione.

Ai sensi della successiva **lettera** *f*) il **riepilogo delle spese** previsto dalla direttiva 2014/92/UE deve essere fornito insieme alle altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento.

La **lettera** *g*) richiede, nel dare attuazione alle **previsioni** della direttiva 2014/92/UE **sui siti internet di confronto**, di fare riferimento per quanto possibile alle **iniziative private**.

La lettera h) reca i principi e i criteri di delega relativi al trasferimento del conto di pagamento.

In primo luogo (n. I) il Governo, ove opportuno, è delegato a rivedere la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto legge n. 3 del 2015, che hanno anticipato l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, disponendo in particolare che tali norme confluiscano nel Testo Unico Bancario.

Si rammenta in sintesi che il richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 obbliga gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento, a dare corso al trasferimento con le procedure ed entro i termini predefiniti dalla direttiva n. 2014/92/UE. In particolare, nel caso di mancato rispetto dei termini, si prevede che il cliente sia indennizzato per il ritardo, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. La disciplina introdotta si applica anche al trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore. Sono infine introdotti adempimenti di trasparenza informativa da fornire

alla clientela.

E' demandato a un decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire i criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad adeguarsi alla normativa introdotta complessivamente dall'articolo 2 entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento. Si segnala al riguardo che il **decreto non risulta emanato**.

L'articolo 2-bis del medesimo decreto-legge ha introdotto disposizioni volte ad agevolare l'apertura di un conto di pagamento o di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori.

In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento/conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea una specifica assistenza che consiste:

- nella fornitura gratuita di un insieme di informazioni (in particolare concernenti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti). Ciò non comporta, per il nuovo prestatore di servizi di pagamento, alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
- nel trasferimento dell'eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;
 - nella chiusura del conto detenuto dal cliente presso il prestatore originario di servizi.
- Ove (**n. 2** della lettera *h*)) il prestatore di servizi di pagamento "trasferente" (ossia dal quale il consumatore si distacca) cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, al di fuori dei casi di reindirizzamento automatico, deve informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.
- Il n. 3 delega il Governo a valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE, avvalendosi in tal modo dei poteri consentiti dalla direttiva stessa.

La lettera i) contiene i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base.

In particolare (lettera *i*), **n. 1**) le norme delegate devono **obbligare** le **banche**, **Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento** - relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono - ad **offrire un conto con caratteristiche di base**.

Ai sensi del **n. 2** sono **tipizzate** le ipotesi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono **rifiutare legittimamente** la richiesta di **accesso al conto di pagamento** con caratteristiche di base. In particolare, il rifiuto è legittimo se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi indicati dalla direttiva 2014/92/UE (articolo 17, paragrafo 1), fatto salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Ai sensi del menzionato articolo 17, paragrafo 1 della direttiva, il conto di pagamento con caratteristiche di base deve comprendere i seguenti servizi:

- a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;
 - b) servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento;
- c) servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all'interno dell'Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell'ente creditizio;
 - d) possibilità di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell'Unione:
 - · addebiti diretti;
 - operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online;
 - bonifici, compresi gli ordini permanenti, ove disponibili, presso terminali e sportelli bancari e tramite le funzioni di banca online dell'ente creditizio.

Al **n. 3** si chiarisce che le norme delegate devono prevedere la **possibilità di includere**, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche **servizi ulteriori** rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo I, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, **esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento**.

Il n. 4 della lettera *i*) chiarisce che per i **servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base**, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva, le norme delegate devono **prevedere**, ove **opportuno**, un **numero minimo di operazioni** comprese nel canone annuo: il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti devono essere ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria.

Il richiamato articolo 17, paragrafo 5, stabilisce che per alcuni servizi offerti nel conto di base (servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento; servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento; servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all'interno dell'Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell'ente creditizio; la possibilità di eseguire operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online), ad eccezione delle operazioni di

pagamento mediante carta di credito, gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi non addebitino alcuna spesa al di fuori delle eventuali spese considerate ragionevoli, indipendentemente dal numero di operazioni esequite sul conto di pagamento.

Ai sensi del n. 5 si delega il Governo ad esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese.

La direttiva richiede che in tali casi gli Stati membri devono assicurare ai i consumatori orientamento e informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.

A tal fine, il n. 6 obbliga il Governo a promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro, incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.

In ordine al **conto corrente di base**, si ricorda che sul **fronte interno** tale strumento è stato già previsto dall'articolo 12, comma 3 e seguenti del decreto-legge n. 201 del 2011. La predetta norma ha stabilito che il MEF, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definissero con apposita convenzione le caratteristiche di un conto di base, che le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sarebbero stati tenuti a offrire ai consumatori.

La **convenzione è stata firmata il 28 marzo 2012**: è stato dunque previsto un conto di pagamento pensato per chi ha limitate esigenze di operatività, aperto a tutti, offerto gratuitamente per le fasce svantaggiate (ISEE fino a 7.500 euro) e per i pensionati fino a 1.500 euro al mese. Tale prodotto standard, le cui caratteristiche sono state individuate dalla convenzione (sottoscritta da MEF, Banca d'Italia, ABI, Poste Italiane e Associazione Istituti di pagamento e moneta elettronica) è stato offerto a partire dal 1° giugno 2012.

Si ricorda che la mancata ottemperanza di quanto stabilito dalle norme interne non è sanzionata. In virtù delle norme in commento (lettera *c*) del comma 1) si prevede invece che il Governo individui disposizioni sanzionatorie per la mancata ottemperanza agli obblighi della direttiva nel suo complesso.

La **lettera** *I*) obbliga il Governo a mantenere, **ove non in contrasto** con la direttiva 2014/92/UE, le vigenti disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori; **la lettera** *m*) infine reca la delega ad **apportare** alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le norme di attuazione emanate secondo l'articolo in esame.

Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il contenuto dello schema in esame

L'articolo 1, comma 1 dello schema introduce un nuovo Capo II-ter, che contiene disposizioni particolari relative ai conti di pagamento, al Titolo VI (relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del Testo Unico Bancario - TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Detto capo è articolato in **tre sezioni**, rispettivamente dedicate ai tre macroargomenti disciplinati dalla direttiva (trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base).

L'articolo 126-decies reca disposizioni di carattere generale, volte a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione della Direttiva, che riguarda i conti di pagamento dei consumatori, se consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. A questi conti, come accennato in premessa, continuano ad applicarsi anche le disposizioni del Capo II-bis del TUB, relativo alla disciplina dei servizi di pagamento, ove non diversamente previsto. I soggetti destinatari degli obblighi introdotti dalla direttiva sono i prestatori di servizi di pagamento (PSP), ovvero le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta eléttronica e Poste Italiane S.p.A. (per l'attività di Bancoposta).

L'articolo contiene altresì le **definizioni rilevanti** per l'applicazione del nuovo Capo II-ter e - per quanto non previsto espressamente -fa rinvio alle definizioni contenute nella direttiva. Viene designata la Banca d'Italia quale autorità competente essendo dotata di poteri di indagine e di intervento, nonché di risorse adeguate per l'adempimento delle funzioni della direttiva.

Con la **Sezione I** del nuovo Capo II-ter si disciplina **l'informativa precontrattuale** e in corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché **gli strumenti** volti a **favorire il confronto** fra le offerte, in attuazione del Capo II della Direttiva.

L'articolo 126-undecies recepisce le previsioni della direttiva relative alla terminologia standardizzata europea per la designazione dei principali servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito dall'ABE.

Di conseguenza, l'ABE ha il compito di definire la terminologia per i servizi comuni almeno alla

maggioranza degli Stati UE, mentre le Autorità nazionali individuano l'elenco dei servizi più rappresentativi a livello nazionale, lo pubblicano e lo aggiornano periodicamente, impiegando la terminologia *standard* definita dall'ABE. L'uso della terminologia *standard* è obbligatorio in ogni comunicazione e informazione (contrattuale, di trasparenza, commerciale) resa ai consumatori in relazione al conto di pagamento.

I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei **limiti** eventualmente stabiliti con **disposizioni della Banca** d'Italia.

L'articolo 126-duodecies impone ai prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori i **documenti precontrattuali** (Documento informativo sulle spese) e le **comunicazioni periodiche** (Riepilogo delle spese), ovvero quei documenti *standard* il cui formato deve essere definito dall'ABE per favorire la confrontabilità, anche a livello europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento.

Tali documenti si **aggiungono** agli obblighi di informativa stabiliti per i servizi di pagamento in attuazione della normativa europea e nazionale. La normativa secondaria deve essere adottata dopo l'entrata in vigore degli standard dell'ABE e deve coordinare i nuovi documenti con quelli già esistenti, tenendo conto del fatto che i documenti *standard* europei non hanno l'obiettivo di fornire informazioni esaustive ma – come specifica il Governo nella relazione illustrativa – di mettere in **evidenza** le **voci di costo** più importanti per i consumatori.

L'art. 126-*terdecies* disciplina i **siti web di confronto** che devono essere istituiti in ciascuno Stato membro, per agevolare il raffronto tra le offerte dei conti di pagamento. La norma di delega richiede che sia fatto riferimento - per quanto possibile - alle iniziative private; di conseguenza la norma di attuazione prevede che i siti *web* siano costituiti e gestiti da operatori privati (es. associazioni di categoria) e che tutti i prestatori di servizi di pagamento abbiano **l'obbligo di parteciparvi**.

Affinché risulti assicurata la conformità dei siti a quanto stabilito dalla direttiva (che richiede la sussistenza di **alcuni requisiti**), è previsto che detti siti siano sottoposti a una certificazione (confermata annualmente) da parte di un ente specializzato, che redige una apposita relazione.

Con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore e la procedura di accreditamento, che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e correttezza.

In particolare detti siti devono, tra l'altro, essere funzionalmente indipendenti e assicurare parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca; devono contenere informazioni chiare e facilmente accessibili sull'identità dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonché sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte; devono impiegare un linguaggio facilmente comprensibile.

Infine, l'articolo 126-quaterdecies detta disposizioni di trasparenza specifiche per i conti di pagamento inseriti in un pacchetto insieme ad altri prodotti, per assicurare un'informazione completa al consumatore. Si prevede in particolare che il prestatore di servizi di pagamento comunichi al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Ove sia consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento deve inoltre fornire separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente (conformemente alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi), specificando quantomeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

Restano ferme le disposizioni del codice del consumo (articolo 21, comma 3-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005) che considerano pratica commerciale scorretta la condotta di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

La Sezione II intende far confluire nel Testo Unico Bancario quanto disposto dagli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, che - come già esposto nel paragrafo dedicato al contenuto della Direttiva - ha recepito nell'ordinamento italiano il Capo III della direttiva 2014/92/UE relativa al trasferimento nel conto di pagamento. Tale confluenza è effettuata coerentemente alle disposizioni della delega legislativa e viene dunque sostanzialmente riprodotta la disciplina vigente. Le integrazioni apportate dalle norme in esame, secondo quanto riferito dal Governo, sostanzialmente intendono chiarire gli aspetti sui quali le prime esperienze applicative hanno messo in luce l'opportunità di fomite maggiori dettagli.

In particolare (**articolo 126-quinquiesdecies**), rispetto alle norme vigenti si precisa che il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente, ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. Fermo restando che il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione - da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente - dell'autorizzazione del consumatore, si chiarisce che essa deve essere completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dalla direttiva 2014/92/UE.

Inoltre il consumatore, quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad

addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti. I bonifici ricorrenti in entrata dovranno essere identificati dal prestatore di servizi di pagamento trasferente, eventualmente sulla base delle indicazioni fornite dal consumatore.

Sono introdotte alcune disposizioni volte ad **innalzare le tutele per i consumatori**: i prestatori di servizi di pagamento devono assicurare **gratuitamente per 12 mesi** il **reindirizzamento automatico** dei **bonifici** ricevuti sul vecchio conto verso il nuovo conto (**comma 7** dell'articolo 126-quinquiesdecies, servizio in ogni caso già offerto dal sistema bancario sulla base di iniziative di autoregolamentazione); sono garantite tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva, per il principio della "garanzia della continuità dei servizi", anche nelle ipotesi in cui il trasferimento non è richiesto volontariamente dal consumatore, ma viene imposto dal prestatore di servizi di pagamento a seguito di operazioni straordinarie (ad es. in occasione di operazioni di cessione di sportelli da una banca all'altra: **comma 10** dell'articolo 126-quinquiesdecies).

L'articolo 126-sexies decies sostanzialmente riproduce il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 in relazione al divieto di addebito di spese.

Con il nuovo articolo **126-septiesdecies** viene modificata l'attuale disposizione del decreto-legge n. 3 del 2015 che prevede un **indennizzo** a favore del consumatore, in caso di mancato rispetto da parte del prestatore di servizi di pagamento delle modalità e dei termini per il trasferimento, commisurato alla durata del ritardo e alle somme giacenti. Le nuove norme prevedono infatti un regime più favorevole ai consumatori.

Il Governo nella Relazione illustrativa fa presente che l'entità delle somme giacenti sul conto non sembra un indicatore su cui equamente parametrare una forma di indennizzo forfetario, in quanto il danno per il consumatore può essere elevato anche a fronte dì giacenze ridotte. Viene dunque fissata una **penale** da pagare al cliente in luogo di un indennizzo, visto che l'esistenza di un danno e il suo importo può variare molto da caso a caso.

Si riferisce come la penale, infatti, possa essere considerata come deterrente per le banche piuttosto che un vero indennizzo del danno subito dal cliente che dipende, invece, dalle circostanze del caso. La norma struttura questo pagamento sulla falsa riga della "clausola penale" ex art. 1382 c.c. e, quindi. in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento il prestatore di servizi è tenuto a una prestazione (non indennizzo) a favore del cliente, salva la risarcibilità del danno ulteriore, anche non patrimoniale. Tale prestazione è dunque dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

La formulazione proposta prevede quindi, che il prestatore di servizi di pagamento inadempiente corrisponda al consumatore, **senza indugio** e **senza** che sia necessaria la **costituzione in mora**, una penale pari a **quaranta euro** maggiorata, per ogni giorno di ritardo, di un ulteriore importo determinato applicando, alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento, un tasso annuo pari a quello del valore in assoluto più elevato del limite stabilito ai sensi della disciplina dell'usura (articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva, gli Stati membri assicurano che **eventuali perdite finanziarie**, compresi le spese e gli interessi, **subite dal consumatore** e causate direttamente dal **mancato rispetto**, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti dalla normativa sul trasferimento dei conti di pagamento siano rimborsate senza indugio da detto prestatore di servizi di pagamento.

In ordine al trasferimento di servizi di pagamento transfrontalieri, si chiarisce che – salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento – il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni di trasferimento specificata dal consumatore nella richiesta. La data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte de] prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore (articolo 126- octiesdecies).

Le disposizioni della **Sezione III** recepiscono il Capo IV della direttiva, il quale prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti di aprire un **conto di pagamento con caratteristiche di base** senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo dì residenza.

Come riferito dal Governo nella relazione illustrativa, viene sostanzialmente ripreso il contenuto della Convenzione sottoscritta tra MEF, Banca d'Italia e principali associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 211 (citata *supra* nel paragrafo dedicato alla norma di delega) e rinnovata, da ultimo, nel maggio 2014. Il Governo ha altresì chiarito che, rispetto al testo della Convenzione sono apportate alcune modifiche suggerite dall'esperienza applicativa del conto di base nel corso degli anni ed altre sono invece dettate dall'aderenza alla direttiva 2014/92/UE.

A tal fine **l'articolo 126-noviesdecies** impone ai prestatori di servizi di pagamento (banche, Poste italiane s.p.a. e altri prestatori di servizi di pagamento) di **offrire** un **conto di pagamento di base** a tutti i **consumatori soggiornanti legalmente in UE**, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza: per legalmente soggiornanti si intendono tutti i soggetti aventi il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi delle convenzioni internazionali.

Si riprende così, sostanzialmente, il contenuto dell'articolo 16 della Direttiva; tale articolo, tuttavia, al comma 2 fa riferimento anche ai consumatori "a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non

possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto".

L'articolo 126-vicies disciplina dettagliatamente i casi in cui il prestatore di servizi di pagamento può **rifiutare** la richiesta di apertura di un conto di base, coerentemente a quanto richiede la direttiva. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il rifiuto del prestatore di servizi di pagamento è legittimo in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, ovvero qualora il consumatore sia già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi previsti *ex lege*, salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso.

Sono disciplinate le modalità di comunicazione del rifiuto e il contenuto delle informazioni da dare al consumatore in tale ipotesi. Si chiarisce inoltre che l'apertura del conto di base non può essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela.

Analogamente a quanto previsto dalla Convenzione e in attuazione della delega, il conto di base deve essere offerto da tutti i prestatori di servizi di pagamento che offrono alla propria clientela conti di pagamento. Esso deve includere un **numero predefinito** di **operazioni annue** individuate da un decreto del MEF, adottato sentita la Banca d'Italia (articolo **126-vicies-semel**).

Nell'adozione delle norme secondarie, lo schema in esame si differenzia dalla Convenzione nel consentire la **distinzione tra più profili di clientela**, tenendo conto del fatto che il tipo e il numero di operazioni adeguate a coprire le esigenze "di base" del consumatore possono variare in funzione delle caratteristiche delle diverse fasce di utenza.

La relazione illustrativa chiarisce che tale discrezionalità intende favorire la diffusione del conto di base, valorizzandone il ruolo di veicolo per l'inclusione finanziaria.

Si consente al titolare del conto di richiedere, senza tuttavia che il prestatore di servizi di pagamento possa imporli, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato in relazione al conto di base; si supera così un divieto presente nella vigente convenzione.

I servizi del conto di base devono includere obbligatoriamente quelli minimi stabiliti dalla direttiva, riportati **nell'allegato A** dello schema del decreto.

Coerentemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, le operazioni e i servizi da includere obbligatoriamente sono i seguenti:

- apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
- accreditamento di fondi sui conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);
- prelievo di contante nei confini UE europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;
- alcune operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea, ovvero gli addebiti diretti, le operazioni di pagamento con carta. di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale *online*.

In ordine alle **spese applicabili**, **l'articolo 126-vicies-bis** consente di applicare solo un **canone annuo onnicomprensivo** e gli **oneri fiscali previsti per legge**. **Nessun'altra spesa può essere addebitata** al titolare del conto, per il numero annuo di operazioni effettuabili e le relative eventuali scritturazioni contabili.

Si chiarisce che il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore rispetto al conto di base devono essere ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.

L'articolo 126-vicies-ter disciplina, conformemente alla Direttiva, i casi di esercizio del **diritto di recesso**. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al conto di base solo al ricorrere di una o più delle condizioni singolarmente individuate dalla norma, ovvero:

- uso del conto per fini illeciti;
- incapienza del conto o mancata movimentazione per un certo periodo di tempo;
- accesso al conto di base sulla base di informazioni errate e determinanti per ottenerlo;
- consumatore che non soggiorna più legalmente nell'Unione europea;
- consumatore che, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi.

Viene anche disciplinata l'informativa resa dal prestatore di servizi di pagamento nel caso di recesso e sono predisposte tutele specifiche per il consumatore, che deve essere informato delle procedure di reclamo disponibili, della facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o adire i vigenti sistemi di risoluzione

stragiudiziale delle controversie.

L'articolo **126-vicies-quater** demanda a un **decreto** del MEF, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici a cui il conto di base è offerto senza spese, con esenzione dall'imposta di bollo.

L'articolo 126-vicies-quinquies affida alla Banca d'Italia il compito di definire le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base.

L'art. 126-vicies-sexies, conformemente alla delega legislativa, prevede iniziative di educazione finanziaria in favore dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili; si attribuisce la promozione di tali iniziative alla Banca d'Italia.

Sul punto si ricorda che in seno all'**indagine conoscitiva** (deliberata il 14 gennaio 2016 e che scade il 14 gennaio 2017) <u>sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela</u>, la VI Commissione Finanze della Camera ha inteso approfondire anche le tematiche concernenti **l'educazione finanziaria del pubblico**.

Il **27 luglio 2016** la VI Commissione Finanze della Camera ha concluso l'esame, in sede referente, di **alcune proposte di legge abbinate** in tema di **educazione finanziaria (AACC 3666, 3662 e 3913).** Il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate, è alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei relativi pareri.

Il 13 giugno 2016 si è svolto alla Camera dei deputati un <u>seminario istituzionale sulle tematiche relative</u> <u>all'educazione finanziaria</u>, nell'ambito dell'esame delle predette proposte di legge.

Il **comma 2** dell'articolo 1 dello schema apporta alcune modifiche al **Testo Unico Bancario**, in particolare all'articolo 128-*bis*, comma 3-*bis*, in tema di **risoluzione stragiudiziale delle controversie**.

In particolare, in luogo di consentire ai clienti di presentare "reclamo" alla Banca d'Italia si dispone che essi possano avanzare un "esposto": ciò in conformità alle norme di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento (articoli 14 e 39 del decreto legislativo n. 11/2010), ai sensi dei quali si chiarisce che gli utilizzatori dei servizi di pagamento possono presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazioni, da parte di prestatori di servizi di pagamento, di specifiche disposizioni di legge.

Il Governo nella relazione illustrativa fa presente che l'obbligo di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale di controversie con la clientela si applica agli istituti di pagamento sia in base alle regole generali del Testo Unico Bancario (articolo 114-*undecies*), sia secondo quanto specificamente disposto dalla normativa sui servizi di pagamento (articolo 40 del richiamato D.Lgs. n. 11 del 2010 il quale, per le controversie concernenti i servizi di pagamento, consente agli utilizzatori di tali servizi di avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale, fermo restando il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Con il **comma 3** dell'articolo 1 dello schema si modificano le disposizioni **sanzionatorie** del Testo Unico Bancario (**articolo 144**) al fine di inserirvi gli opportuni riferimenti alle nuove norme introdotte, sanzionando così anche l'inosservanza delle disposizioni di recepimento della Direttiva 2014/92/UE.

L'articolo 2 reca le disposizioni finali, in particolare differenziando l'entrata in vigore delle diverse Sezioni introdotte nel Testo Unico Bancario dall'articolo 1, comma 1 dello schema in esame.

Il comma 1 reca termini distinti di entrata in vigore, in base alle specificità di ciascuna Sezione.

Per quanto riguarda le **norme sulla trasparenza** contenute nella **Sezione I**, con particola riferimento all'adozione dei nuovi documenti *standard* previsti dalla direttiva, il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che intende avvalersi della deroga prevista dalla direttiva 2014/92/UE (articolo 29, paragrafo 2, lettera *c*)), che consente di estendere a 18 mesi il termine di recepimento negli Stati membri che già prevedono (come l'Italia) documenti equivalenti (cfr. nota n. 2). In particolare (**lettera a**) **del comma 1**), **l'articolo 126-duodecies** - sulle informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche - si applica decorsi **180 giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione**, che a loro volta devono essere adottate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle **norme tecniche di regolamentazione** della Commissione UE (articolo 3, paragrafo 4, del1a direttiva 2014/92/UE) e delle **norme tecniche di attuazione dell'ABE** (emanate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva stessa).

L'articolo **126-***terdecies* sui siti *web* di confronto (**lettera** *b*) del comma 1), si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme attuative (decreto del MEF e disposizioni di attuazione della Banca d'Ita1ia), a loro volta da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello schema in esame.

Per quanto invece concerne la **Sezione II** sul trasferimento del conto di pagamento (**lettera c**) del comma 1), essa trova applicazione decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, dalla medesima. data sono dunque abrogati l'articolo 2, ad eccezione dei commi 15 e 19 del decreto-legge 24

gennaio 2015, n. 3.

Fa eccezione l'articolo **126-quinquies decies**, comma 10 (**lettera d**) del comma 1); tale norma, che assicura la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento anche ove il trasferimento del conto è l'effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, si applica decorsi 60 giorni dalla data dì entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello schema in esame.

La **Sezione III** sui conti di base (**lettera e**) **del comma 1**) si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle norme dello schema in esame; conseguentemente, dalla stessa data si abroga la vigente disciplina dei conti di base (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011).

Il comma 2 dell'articolo 2 modifica l'articolo 2, comma 15 del decreto-legge n. 3 del 2015 (non abrogato dalle norme in commento), che nella formulazione attuale estende le disposizioni sul trasferimento del conto di pagamento anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro.

Con le modifiche proposte si chiarisce che detto trasferimento è **effettuato senza oneri e spese**; si affida al MEF, sentite la Consob e la Banca d'Italia, l'adozione delle relative disposizioni dì attuazione. La norma secondaria può stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta consequenza del necessario intervento di un soggetto terzo.

Per quanto riguarda la Sezione relativa al conto di base, il comma 3 dell'articolo 2 disciplina il regime transitorio dei conti di base già in essere, prevedendo che, entro un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto, i prestatori si servizi di pagamento possono convertire i vecchi conti in conti di base sottoposti alla nuova disciplina; in questo caso a tutela del consumatore, è previsto un periodo biennale dì garanzia durante il quale non possono essere modificate le condizioni economiche del conto.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Senato: Dossier n. 420; Elementi di documentazione n. 66;

Camera: Atti del Governo n. 365

9 gennaio 2017

SenatoServizio Studi del Senato
Ufficio ricerche nei settori economico e finanziarioStudi1@senato.it - 066706-2451✓ SR_StudiServizio Bilancio del SenatoSBilancioCU@senato.it - 066706-5790✓ SR_BilancioCameraServizio Studi
Dipartimento Finanzest_finanze@camera.it - 066760-9496✓ CD_finanze